

Roma, 24 dicembre 2020

## Circolare n. 399/2020

Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Nuovi obblighi per il personale viaggiante proveniente dal Regno Unito - Ordinanze Ministero della Salute del 20 e 23 dicembre 2020 pubblicate sulle G.U. nn.315 e 318 del 2020.

Come è noto, a causa della recenti notizie sulla variante del Covid diffusasi in Gran Bretagna, tutti i Paesi europei ad eccezione di Grecia e Cipro hanno sospeso i collegamenti aerei e stradali con il Regno Unito, ovvero hanno consentito detti traffici a specifiche condizioni.

Con l'ordinanza del 23.12.2020 il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto che fino al 6 gennaio 2021 il personale viaggiante in ingresso o in transito in Italia che abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nel Regno Unito abbia l'obbligo di sottoporsi al tampone antigenico o molecolare ove possibile al momento dell'arrivo nel territorio nazionale, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento, fermo restando l'obbligo già previsto dal DPCM 3.12.2020 di redigere una autodichiarazione comprovante le esigenze lavorative e di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di entrata.

La suddetta ordinanza è stata emanata a seguito della Raccomandazione UE del 22.12.2020 che ha invitato gli Stati membri a mantenere ininterrotto e continuo il flusso delle merci e a esentare gli autotrasportatori da qualsiasi divieto di attraversamento dei confini nazionali.

È stato altresì specificato che al personale viaggiante proveniente dal Regno Unito non si applicano le misure disposte dalla precedente ordinanza del Ministero della Salute (ordinanza del 20.12.2020 integrata dall'ordinanza 23.12.2020).

Daniela Dringoli Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.369/2020 Allegati tre Gr/gr

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.318 del 23.12.2020 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 23 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,

in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

operativa del sistema di allella della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e la urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", pubblicato pella Gazzetta Ufficiale della Repubblica . COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

covid-19", puddicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301, e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera mm) e 6, comma 2;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 dicembre 2020, recante «Ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 dicembre 2020, n. 314;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori micuro urgenti in materia di controlla.

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto un approccio coordinato al viaggio e al trasporto in risposta alla variante Sars-Cov-2 osservata nel Regno Unito:

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale sanita' della dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattero particolarmento diffusivi.

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, nella sua diversa variante osservata nel Regno Unito;

Tenuto conto delle nuove misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 adottate dalla Repubblica di San Marino;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

### Emana

# la seguente ordinanza:

### Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, a tutte le persone cui si applicano le misure di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020 e' consentito l'ingresso sul territorio nazionale se hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente ordinanza ovvero hanno un motivo di assoluta necessita' comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. L'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo seguente disciplina:

a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio pagionale al previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per

territorio.

2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dal comma 1, non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

# Art. 2 Modifiche agli elenchi di cui all'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020

- 1. Fermo restando quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, come integrate dall'art. 1, ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
- 2. A decorrere dal 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.

# Art. 3 Disposizioni finali

- 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
- 2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano fino al 6 gennaio 2021. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano fino al 15 gennaio 2021.
- 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Di Maio

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli

### Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente

efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. G.U. n.315 del 20.12.2020

# MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 dicembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;

Sentiti il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

#### la sequente ordinanza:

# Art. 1

# Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

- 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e' interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
- 2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
- 3. Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

### Art. 2 Disposizioni finali

- 1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione e fino al 6 gennaio 2021.
- 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2020

Il Ministro: Speranza

### Avvertenza:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

# AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La s	ottoscritto/a		, nato/a il
a		(), residente	in
(	), via e domiciliato/a in		
(	), via		dentificato/a a mezzo
nr	, rilasciato da		
n data	, utenza tel	efonica	, consapevole delle conseguenze penali
previste	e in caso di dichiarazioni mendac	ci a pubblico ufficiale (art. 495	5 c.p.)
	DICI	HIARA SOTTO LA PROPR	IA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla			
data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del			
territorio nazionale;			
di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti			
amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;			
di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.			
2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;			
> che lo spostamento è determinato da:			
	- comprovate esigenze lavorative;		
	- motivi di salute;		
	- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri		
	•	•	zione della diffusione del contagio;
	(specificare il motivo c	he determina lo spostamento):	
> 0	che lo spostamento è iniziato d	<b>a</b> (indicare l'indirizzo da cui è	r iniziato)
			;
> 0	on destinazione (indicare l'ind	irizzo di destinazione)	
			;
<b>≻</b> i	n merito allo spostamento, dic	hiara inoltre che:	